



Parere in tema di recesso da s.r.l.

Associato richiedente: D. Barone

Quesito

Una S.r.l. ha capitale sociale di euro 10.000,00 e sei soci:

Tizio per una quota del 2,50%

Caio per una quota del 30%

Sempronio per una quota dell'8,75%

Filano per una quota del 10%

Martino per una quota del 38,75%

Martina per una quota del 10%.

Il 30 marzo 2016 Martino e Martina comunicano (con lettera raccomandata a.r.) di voler recedere dalla società ai sensi di statuto, che permette la possibilità di recedere con preavviso di 180 giorni, precisando che la propria dichiarazione è sottoposta alla condizione risolutiva che il valore di liquidazione della quota sia inferiore ad euro 387.500,00 (per la quota di Martino) e ad euro 100.000,00 (per la quota di Martina).

Successivamente alla scadenza del termine di preavviso, non avendo l'Amministratore Unico comunicato ai soci recedenti l'importo del valore di liquidazione delle rispettive quote, Martino e Martina si rivolgono al Tribunale di Catania per la nomina di un esperto incaricato di procedere alla valutazione delle quote.

L'amministratore unico della società mi comunica che a tutt'oggi l'esperto nominato dal Tribunale non ha depositato la Relazione giurata e mi presenta uno Stato patrimoniale della società al 31 ottobre 2017, dal quale risultano perdite che eccedono l'ammontare del capitale sociale (totale attività: euro 604.422,32; totale passività: euro 618.487,93), rendendosi necessario il suo azzeramento con ricostituzione dello stesso anche a coperture delle ulteriori perdite.

Nella situazione patrimoniale prodotta non vi è traccia del debito verso i soci receduti Martino e Martina ed entrambi risultano ancora quali soci nella visura camerale della società. A tal riguardo si propongono i seguenti quesiti:

Martino e Martina sono ancora soci della società? Devono essere convocati? Hanno diritto di voto?

Quale effetto avrà sulla dichiarazione di recesso il (probabile) verificarsi della condizione risolutiva?

È corretto non inserire nello Stato patrimoniale il debito verso i soci receduti?



È necessario prima far risultare dalla visura camerale il recesso dei due soci?

Risposta al quesito

Il quesito in esame pone, innanzitutto, all'attenzione la tematica dell'efficacia del recesso.

Trattasi di questione, come noto, dibattuta, nella quale in dottrina vi sono due orientamenti: il primo subordina l'efficacia del recesso all'avvenuta liquidazione, il secondo ritiene il recesso immediatamente efficace, a prescindere dalla liquidazione.

L'adesione all'una o all'altra tesi importa due conseguenze opposte nel caso di specie: aderendo alla prima ricostruzione Martino e Martina sarebbero ancora soci, con conseguente diritto di voto; aderendo, invece, alla seconda teoria, Martino e Martina non sarebbero più soci allo scadere dei 180 giorni di preavviso.

Quest'ultima ricostruzione appare preferibile, essendo ad oggi quella più accreditata dalla giurisprudenza¹ e anche dalla prassi notarile².

Conseguenza logica e necessaria dell'adesione alla tesi appena esposta è che nè Martino nè Martina abbiano diritto di voto in quanto non sono più titolari di alcuna posizione sociale.

Peraltro alla problematica suddetta ne è collegata un'altra, altrettanto dibattuta, inerente alla computabilità delle quote dei soci receduti nei *quorum* costitutivi e deliberativi, fermo restando quanto sopra detto relativamente alla non sussistenza di diritto di voto in capo ai receduti.

A tal riguardo vi sono tre orientamenti: una prima posizione ritiene che il receduto – poichè non più socio – non possa essere rilevante né ai fini del *quorum* costitutivo né ai fini del *quorum* deliberativo, finendo così per equiparare il socio receduto al socio moroso dichiarato decaduto³.

¹ Si veda Trib. Roma, 11 maggio 2005, in *Società*, 2006, 54 e Trib. Napoli, 14 gennaio 2011, in *Giur. Comm.*, 2012, 3, II, 697.

² In tal senso Studio n. 188/2011 – I, *Il recesso del socio dai tipi societari capitalistici e applicativi notarili*, di G.A.M. Trimarchi.

³ Così la massima del Triveneto I.H.6 - (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI PER LE QUALI È STATO ESERCITATO IL RECESSO - 1° pubbl. 9/05): “Le partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso, e quelle non trasferite *mortis causa* pendente il termine per la loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci.”



Altra parte della dottrina, invece, fornisce una soluzione opposta a quella appena enunciata in considerazione dello status di "quiescenza" nel quale entrano le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso. Tale situazione sarebbe equiparabile a quella del socio deceduto, nel qual caso, pur non sussistendo più il rapporto sociale, ancora esiste e rileva la partecipazione sociale.

Conseguentemente le quote dei soci receduti andrebbero computate nel solo *quorum* costitutivo⁴, considerato che le medesime non possono esprimere alcun diritto di voto.

Vi è, infine, un'ultima posizione, espressa recentemente dal Triveneto in tema di s.p.a.⁵, che equipara la fattispecie giuridica in analisi al caso in cui una società detenga in portafoglio azioni proprie. Secondo tale ricostruzione, dunque, si dovrebbe applicare, utilizzando il criterio interpretativo analogico, la medesima disciplina, con conseguente computo delle azioni del socio receduto tanto nel *quorum* costitutivo, quanto in quello deliberativo.

Tuttavia è patente come una simile impostazione trovi difficile applicazione in tema di s.r.l., ove la detenzione di quote proprie è vietata.

Dalle considerazioni sin qui esposte ed in mancanza di giurisprudenza sul punto, è evidente che l'approccio pratico debba essere quanto mai ragionato: da qui la propensione per la seconda delle opinioni sopra citate, espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato, che si fa carico tanto della permanente sussistenza delle suddette quote, quanto dell'avvenuto termine del rapporto sociale.

In ultimo, sempre relativamente all'efficacia del recesso sottoposto a condizione risolutiva, si deve concludere come l'eventuale avverarsi della condizione comporterebbe il venir meno della dichiarazione di recesso e dei suoi effetti.

⁴ Così si esprime il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 188/2011 – I, *Il recesso del socio dai tipi societari capitalistici e applicativi notarili* di G.A.M. Trimarchi.

⁵ H.H.11 - (QUORUM ASSEMBLEARI E SOCIO RECEDUTO – 1° pubbl. 9/16): "Poiché i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso non sono più esercitabili (vedi orientamento H.H.9), lo sono anche il diritto di partecipazione alle assemblee e di voto. Tuttavia le azioni del socio recedente sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, in analogia a quanto prescritto dall'art. 2357 ter, comma 2, c.c. per il caso di azioni proprie."

Tale orientamento, come visto, fa riferimento alla disciplina delle azioni proprie, disciplina che, non essendo presente in tema di srl (in quanto la detenzione di quote proprie da parte di una s.r.l. è vietata), potrebbe, forse, giustificare una differenza di soluzioni a seconda che si tratti di recesso in s.p.a. o in s.r.l..



Peraltro non sembra ammissibile che la condizione espliciti, in tal caso, un effetto retroattivo, inficiando gli atti compiuti fino a quel momento dalla società.

Infatti pare debba prevalere il principio (desumibile da varie norme, tra le quali l'art. 2332 co 2 e lo stesso art. 2437 *bis* co 3) di conservazione degli atti sociali, i quali non possono essere inficiati da dichiarazioni o scelte del socio.

Per quanto concerne, invece, la terza questione posta, deve rilevarsi come in tema di bilancio delle s.r.l. vi sia, ex art. 2478 *bis*, pieno richiamo alle norme sul bilancio in tema di s.p.a. e, pertanto, anche ai principi enunciati dall'art. 2423, primo tra tutti quello di correttezza e veridicità.

A partire dal bilancio del 2016, dunque, gli amministratori avrebbero dovuto indicare nella voce dei fondi per rischi e oneri, le passività che, prevedibilmente, la società avrebbe dovuto affrontare in conseguenza alla dichiarazione di recesso di due dei suoi soci.

Il dato che ciò non sia avvenuto ha due ordini di conseguenze.

Da un lato vi è la possibilità per i soci di impugnare il bilancio, peraltro nei termini stringenti dell'art. 2434 *bis*, richiamato dall'art. 2479 *ter ult.* co..

Dall'altro, però, vi è, altresì, una responsabilità degli amministratori, financo penale, per l'occultamento delle passività della società, responsabilità che rimane impregiudicata dal decorso del termine per l'impugnazione del bilancio.

La fattispecie descritta, pertanto, presenta tutte le problematicità sopra enunciate.

Infine, per quanto concerne l'ultima delle questioni sollevate, appare sicuramente necessario che il recesso si evinca dalla visura camerale.

A tal proposito due sono le forme conosciute dalla prassi per riferire al Registro delle Imprese l'avvenuto recesso: o gli amministratori provvedono alla comunicazione sotto la propria responsabilità o, alternativamente, si inoltra un estratto del libro soci aggiornato.

Milano, 18 dicembre 2017

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi



Dott.ssa Valeria Zampaglione